

“Modifiche al regime Forfettario”

Con la Legge n. 160 del 27.12.2019 (c.d. “**Legge di Bilancio 2020**”) il Legislatore ha introdotto alcune novità e modifiche in relazione al cosiddetto “regime forfettario”.

E’ stato confermato il regime di imposizione sostitutiva con applicazione dell’aliquota pari al 15% per ricavi e compensi fino a Euro 65.000, introducendo però nuovi limiti e requisiti.

È stato invece abrogato (prima ancora che entrasse in vigore), il regime di imposizione sostitutiva, con applicazione dell’aliquota del 20%, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra Euro 65.001 ed Euro 100.000 euro¹.

In particolare, quanto al regime forfettario già in vigore, dal 1° gennaio 2020 sono stati introdotti i seguenti limiti:

(i) **Limiti riguardanti le spese sostenute:** possono accedere al regime forfettario i contribuenti persone fisiche, esercenti attività di impresa, arti e professioni che abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a Euro 20.000 lordi per (*) lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (*) per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibili a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, (*) comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e (*) le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR (lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti nonché dai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 5, comma 4, TUIR).

¹ Il cosiddetto *superforfait* per le partite IVA da Euro 65.001 a Euro 100.000 di ricavi o compensi sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2020 e invece è stato abolito ancora prima di nascere.

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Corso Roma, 92 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 5/2020

(ii) **Limiti riguardanti altri redditi percepiti:** si prevede che l'aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e pensioni, nonché redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, eccedenti l'importo di Euro 30.000, costituisca una ulteriore causa ostantiva rispetto a quelle già in vigore che sono confermate.

Infine, aderendo alla procedura di fatturazione elettronica (che rimane una facoltà e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall'accertamento (di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che passa così a quattro anni, invece dei cinque previsti nella generalità dei casi.

A partire dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto un nuovo adempimento per tutti i titolari degli esercizi commerciali, compresi coloro che rientrano nel regime dei "minimi" e dei "forfettari": l'obbligo dello scontrino elettronico di cui abbiamo trattato in altre nostre circolari a cui rinviamo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Villa Roveda Associati